

Richiesta di visita medica per l' idoneità alla pratica agonistica sportiva

La Società SportivaA.S.D BASKET2K5.....

IndirizzoVIA FONTEGROSSA 10- L'AQUILA..... Tel. ...3286934264.....

Regolarmente affiliata al CONI – FEDERAZIONE/ENTE di P.S.FIP.....

Chiede che il proprio atleta (o per gli atleti in lista allegata)

Professionista

Dilettante

Sig. data di nascita/...../.....

idoneità alla pratica agonistica dello sportPALLACANESTRO.....

idoneità alla pratica non agonistica (certificato di stato di buona salute)

Si da atto di essere stati informati:

1. Che la visita medica verrà effettuata su appuntamento orario esclusivamente previa esibizione del referto esame urine (con data non anteriore a 30 gg.), documento di riconoscimento, ricevuta del versamento ticket;
2. Che non saranno presi in considerazione i nominativi non inclusi nella lista prenotata;
3. Che i minori di anni 18 (diciotto) dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da uno dei due genitori (muniti di doc. di riconoscimento);
4. Che, solo per l'attività agonistica, sono esenti dalla quota ticket i maggiorenni residenti nella Regione Abruzzo (L.R. 28/07/2006 n.26);
5. Che tutti i minorenni sono esenti dalla quota ticket;
6. Sui contenuti degli art. 8, 9, 13, 14 della L.R. 132/97 che si riportano sul retro
7. Che la mancata presentazione alla visita medica, senza alcun preavviso, determina un danno economico sociale ed un ritardo per altri utenti; di essa ne verrà data comunicazione alla società richiedente e Federazione/Ente Sportivo di appartenenza.

Data/...../.....



.....
Timbro della Società e Firma del Presidente
(obbligatorio)

Data di accettazione

LEGGE REGIONALE N. 132/97

“Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”

Art. 8

Durante l'espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso.

Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta del medico visitatore senza l'acquisizione dei referti relativi alle indagini disposte, l'atleta sarà ritenuto non idoneo.

Ai soggetti riconosciuti non idonei alla pratica agonistica di un determinato sport viene rilasciato apposito certificato; il Medico Certificatore contestualmente dispone che, con raccomandata A.R., copia di quest'ultimo sia trasmessa tempestivamente ad un ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità appositamente delegato che curerà la trasmissione all'atleta interessato, ed inoltre alla Società ed alla Federazione di appartenenza.

Art. 9

Ai sensi della normativa vigente è costituita una Commissione Regionale di Appello presso l'Assessorato Regionale alla Sanità a cui gli interessati potranno ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione del giudizio di inidoneità mediante ricorso motivato con allegato la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R.

Art. 13

Le Società e le Organizzazioni Sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni previste dalla presente Legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze.

Le Società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da Strutture e da Professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge.

Art. 14

La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti all'art.13 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,22 a Euro 2582,20, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria ove contemplato.

L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dalla Azienda USL competente per territorio.

PER INFORMAZIONI – MODIFICA – DISDETTA DEGLI APPUNTAMENTI CHIAMARE

CALL CENTER 800.862862